CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 19

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione, ed il godimento della pensione gia' seguita, si perdono:

1. per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. per condanna alla reclusione che superi i tre anni;

3. per ogni condanna per reati commessi con abuso della professione sanitaria;

4. per la perdita della nazionalita' italiana.

I condannati recidivi per ubbriachezza a termini del capo 2°, libro 3° del codice penale, perdono il diritto alla pensione per due anni.

I diritti perduti vengono reintegrati nei casi di riabilitazione legale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	II — Pensioni ed indennità ai medici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-19-articolo-soppresso-dalla-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it